



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



## Ordinanza n. 9 Protocollo informatico

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' ESERCIZI PUBBLICI DEL CENTRO  
STORICO DAL 28 GIUGNO 2026 AL 28 LUGLIO 2026.**

### IL SINDACO

### PREMESSO

- che il regime di liberalizzazione degli orari di alcune tipologie di esercizi pubblici è stato introdotto dalla Legge n. 214/2011, la quale ha riformato l'art. 3 del D.L. n.223 del 2006, statuendo che le *“attività commerciali, come individuate dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni ... (quali) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”*;

- che anche la sentenza del Consiglio di Stato del 30 giugno 2014 n.3271 stabilisce: *“la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto di terzi al rispetto della quiete pubblica”*;

- l'articolo 50, comma 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lett. a), numero 2 della Legge n.48 del 18 aprile 2017, poi modificato dall'art.35-ter, comma 1, lettera a), della Legge n.132 del 1° dicembre 2018, prevede che: *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*;

- che da decenni la zona del centro storico - luogo di ritrovo e di aggregazione della cittadinanza, dei visitatori e dei turisti, in particolare nel periodo primaverile ed estivo -, negli ultimi anni ha visto accrescere fortemente la presenza di persone che frequentano a notte fonda i bar che somministrano alimenti e bevande, determinando vociare e schiamazzi molesti nelle ore serali e notturne e, quindi, una situazione di compromissione della qualità



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



urbana, in termini di garanzia della quiete pubblica e del riposo notturno, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità della zona;

- che il disagio notturno arrecato ai residenti e ai turisti dimoranti nelle numerose attività ricettive del centro storico, con il peggioramento delle condizioni di vivibilità dell'area, già documentato negli anni passati da ripetuti esposti presentati a questo Comune e richieste di intervento pervenute alle Forze dell'ordine, si lega sovente alla frequentazione dei locali del centro storico nei mesi primaverili ed estivi, determinando episodi di inciviltà e degrado anche quando gli avventori si spostano principalmente lungo Via Giulietti per raggiungere gli ampi parcheggi situati in Via Vivaldi, Piazza Brodolini e vie limitrofe;

- che in data 24 luglio 2015 è stata emessa l'ordinanza sindacale n.46, prot.8013, avente per oggetto *"ordinanza sindacale di prevenzione e repressione dei rumori molesti nonché degli schiamazzi e dei comportamenti in pubblico lesivi della pubblica sicurezza e dell'igiene pubblica"*, la quale vieta *"gli atti di vandalismo alla proprietà pubblica, gli schiamazzi, gli assembramenti chiassosi, i rumori molesti, gli intralci alla libera circolazione, nonché il danneggiamento di giochi o elementi di arredo ed altro, il calpestio delle aiuole fiorite e siti erbosi delimitati, il taglio e la minaccia dell'esistenza di alberi e arbusti, il danneggiamento della segnaletica e delle proprietà pubbliche, lo scavalco di recinzioni e transenne, l'espletamento di minzioni e/o deiezioni in luoghi pubblici e simili comportamenti"*. Nella premessa dell'ordinanza si precisa che si sono verificati episodi di schiamazzi notturni, atti vandalici e getto indiscriminato di rifiuti;

- che in data 19 luglio 2016 il Comitato del centro storico e Via Giulietti ha inviato una nota alla Prefettura-UTG di Ancona, con cui lamenta la mancata applicazione del protocollo d'intesa firmato nel 2015 fra lo stesso comitato e gli esercenti dei bar di Piazza Vittorio Veneto, inerente diffusione della musica fino alle 00.30 e la somministrazione degli alcolici fino le ore 03.00, nonché l'intensità delle emissioni sonore degli apparecchi acustici dei locali pubblici del centro storico e l'apertura di alcuni locali fino alle ore 05.00 del mattino;

- che in data 14 agosto 2017, con prot.10050, è stato presentato un esposto in merito al disturbo alla quiete pubblica determinato dalle lavorazioni effettuate nottetempo da un laboratorio ubicato in questa Via Garibaldi del centro storico;

- che in data 06 novembre 2018 è stato presentato un ulteriore esposto indirizzato a questo Comune, alla Prefettura-UTG, alla Questura e ad altri uffici pubblici, relativo agli schiamazzi e ai rumori che si protraggono fino a tarda notte nel centro storico e nelle vie limitrofe, firmato da oltre 50 persone, riproposto al Comune di Sirolo in data 19 giugno 2019 con prot.5983;

- che in data 19 giugno 2019, con prot. 5989, è stato presentato al Comune un esposto dal comitato residenti e dimoranti del centro storico, relativo ai rumori provocati dai gestori dei bar ubicati nella zona di Piazza Vittorio Veneto, Via Italia e centro storico, durante le operazioni notturne di pulizia e movimentazione del vetro e rifiuti, nonché per il disturbo provocato nottetempo dai clienti dei medesimi locali;

- che lo scrivente, in data 02 settembre 2019, ha convocato una riunione, cui hanno partecipato 15 esercenti di locali pubblici ubicati nel centro storico, allo scopo di



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



sottoscrivere un protocollo d'intesa fra Comune e esercenti in merito agli orari d'apertura e alla durata delle emissioni sonore, senza addivenire a soluzioni condivise;

- che *“il provvedimento comunale che dispone la riduzione dell'orario notturno di un pubblico esercizio, operante nell'area in cui si verificano rumorosi assembramenti, costituisce uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra gli assembramenti medesimi ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe”* (T.A.R. Veneto, sez. III, 22 maggio 2007, n. 1582, in *“Foro Amm. TAR”*, 2007, 5, p. 1544), e che tale nesso causale risulta con oggettiva evidenza dai sopra richiamati esposti della cittadinanza;

- che tale fenomeno è localizzato nella zona del centro storico, dove spesso vengono abbandonati, dopo l'uso, contenitori di bevande di qualsiasi genere, anche in vetro, che sovente rappresentano un evidente problema per il decoro e la pulizia dei luoghi e per l'incolumità dei fruitori della citata area, considerando anche la tradizionale frequentazione in orario diurno e serale di anziani, adolescenti e famiglie con bambini;

- che tali situazioni alimentano il disagio ed il senso di insicurezza, che limita la libera circolazione delle persone, oltre a compromettere il diritto al riposo notturno e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza pubblica e all'incolumità dei cittadini;

- che la zona del centro storico, in particolare quella delimitata dalla cinta muraria, secondo la zonizzazione acustica vigente è fra quelle maggiormente tutelate;

- che, per la naturale conformazione ambientale dell'area, il controllo da parte dei gestori dei pubblici esercizi, in zone adiacenti alla loro attività, circa il consumo responsabile di alcolici e il corretto smaltimento dei contenitori risulta particolarmente difficoltoso;

- che ultimamente si è registrato un notevole afflusso di turisti dimoranti e visitatori giornalieri, presenti nelle ore serali e notturne nelle vie del centro storico, i quali, verosimilmente, come ogni anno aumenteranno nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;

- che nel 2020, a seguito delle ordinanze emesse dallo scrivente nel periodo estivo per la tutela del centro storico ai sensi dell'articolo 50, comma 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non sono pervenuti al Comune di Sirolo esposti formali di cittadini o associazioni come accaduto in passato, quindi si ritiene che dette ordinanze siano servite a conseguire i risultati prefissati;

- che in data 26 maggio 2023 ha iniziato l'attività il locale Casacon, sito in Via Bosco n.2 nelle immediate vicinanze del centro storico, al quale, dietro richiesta, è stata rilasciata licenza permanente di pubblico spettacolo fino a n.1.460 persone (1.263 nel periodo estivo);

- che sono state inviate le seguenti comunicazioni al Comune da parte di cittadini residenti, proprietari di abitazioni, dimoranti, titolari di attività ricettive e turisti soggiornanti presso le strutture del centro storico, i quali hanno lamentato musica ad alto volume e schiamazzi protratti anche oltre le ore 03.00 provenienti dal locale Casacon: prot.7972 del 29.06.2023;



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



prot.8146 del 03.07.2023; prot.9044 del 24.07.2023; prot.9649 del 04.08.2023; prot.10501 del 31.08.2023; prot.10502 del 31.08.2023; prot.10815 del 06.09.2023; prot.12832 del 20.10.2023; prot. 6646 del 16.05.2024, prot. 7487 del 31.05.2024, prot. 8139 del 11.06.2024, prot. 8154 del 11.06.2024, prot. 7587 del 26.05.2025;

- che in data 23 agosto 2023, protocollata in entrata con il n.10229, è pervenuta la nota dell'ARPAM con cui sono stati trasmessi gli esiti degli accertamenti notturni, richiesti da questo Comune, per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto dal locale Casacon;

- che in data 25 maggio 2025, con nota prot.n.7628, il Comitato Centro Storico, *"con riferimento all'annosa questione degli schiamazzi notturni da parte degli avventori dei locali aperti di notte nella zona del Centro di Sirolo, questione che si ripropone ogni anno da diversi anni, e in relazione alle recentissime segnalazioni di analoghi comportamenti..."* ha chiesto un intervento immediato da parte dell'Amministrazione Comunale per ridurre e contrastare la citata situazione;

- che, con sentenza n. 14209 del 23 maggio 2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di due cittadini che hanno agito contro un Comune per schiamazzi notturni degli avventori di alcuni locali commerciali, dopo la chiusura degli stessi, enunciando che la tutela del diritto alla salute (garantito costituzionalmente ex art. 32), del diritto alla vita familiare (garantito a livello convenzionale ex art. 32 CEDU) e della proprietà (ex art. 42 della Costituzione), devono essere garantiti e protetti da minacce, quali possono essere le immissioni rumorose intollerabili ex art. 844 c.c., come nel caso di specie provenienti da un'area pubblica;

- che, con ordinanza n.18676 del 9 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che il Comune è ritenuto responsabile per i danni derivanti da rumori intollerabili provenienti da aree pubbliche;

- che, con sentenza n. 604/2025, pubblicata lo scorso 20 gennaio 2025, il Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, ha condannato il Comune partenopeo a risarcire complessivamente 230mila euro a dieci ricorrenti per aver avuto un comportamento inerte e negligente omettendo di eliminare o ridurre entro la soglia della normale tollerabilità le immissioni rumorose tant'è che *"...anziché ridurre gli orari di apertura serale degli esercizi commerciali presenti nell'area in questione, con prima ordinanza, ha fissato l'orario degli stessi fino alle ore 2:00 per i giorni dalla domenica al mercoledì e alle ore 03:00 per i giorni dal giovedì al sabato e con successiva ordinanza ha prolungato di un'ulteriore mezz'ora detto orario di apertura..."*;

- che l'Amministrazione comunale deve porre in essere le azioni necessarie per far rispettare le prescrizioni previste per legge e ricondurre le immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità" (Cass., SS.UU, n. 18676/2024 e n. 5668/2023);



## RITENUTO

- che è necessario tutelare, allo stesso tempo, il diritto di libera iniziativa imprenditoriale ed il legittimo diritto al riposo ed alla salute dei residenti e dimoranti, provvedendo a limitare comportamenti di inciviltà e degrado;
- che il diritto alla tranquillità e al riposo delle persone, al pari del più ampio bene primario della salute, è specificamente recepito in letteratura scientifica e puntualmente tutelato dall'ordinamento, sulla scorta di molteplici fonti normative e di indirizzo;
- che per le ragioni già esposte in premessa, sussiste la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà perduranti fino a notte fonda, che sono fonte di segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi di stampa;
- che non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente, al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti, quindi, in via sperimentale, è necessario adottare provvedimenti che regolano l'attività degli esercizi commerciali del centro storico;

## VISTI

- gli artt. 7-bis e 7-bis.1 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- la L. n. 125/2008;
- l'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
- la L. n. 214/2011;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
- la L. 30 marzo 2001, n.125;
- il D. Lgs 114/98;

## ORDINA

nella veste di rappresentante della comunità locale  
nel periodo compreso fra il 28 giugno 2026 e il 28 luglio 2026

**A) agli esercenti o incaricati degli esercizi del settore alimentare o misto (anche vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande) e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato ubicati nel centro storico di Sirolo e nelle immediate vicinanze - cioè in Via Giulietti, nelle vie delimitate dall'esigua cinta muraria (da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Franco Enriquez) e in Via Bosco n.2, di osservare le seguenti prescrizioni:**

- 1) divieto di apertura dei locali di vendita e/o somministrazione e relativi laboratori prima delle ore 06.00;
- 2) divieto di somministrazione di alimenti e bevande dopo le ore 02.00. A tale orario dovranno essere chiusi tutti gli accessi e tutte le saracinesche dei locali e relativi laboratori e si dovranno invitare gli avventori a terminare le consumazioni e uscire dai locali e pertinenze. Dalle ore 02.00 eventuali musiche di sottofondo dovranno essere udibili solo all'interno del perimetro del locale o area di somministrazione;



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



3) divieto, dopo le ore 02.00, di riordinare e pulire gli spazi esterni in concessione dei locali, nonché le aree poste nelle immediate vicinanze dei locali, per limitare i rumori. Il titolare, il gestore e/o il collaboratore, durante le operazioni di chiusura del locale deve prestare la massima attenzione per limitare il più possibile i rumori, in modo da arrecare il minor disturbo possibile ai residenti ed ai turisti degli immobili circostanti;

4) divieto di vendita o cessione a terzi a qualsiasi titolo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per asporto, dalle ore 00.00 alle ore 07.00. Resta consentita la consumazione di bevande solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi nelle aree in concessione o in uso;

5) divieto di movimentazione di rifiuti rumorosi (vetro, alluminio) oltre le ore 01.00, qualora non debbano essere conferiti con il sistema porta a porta;

6) obbligo, per le emissioni sonore esterne o che interessano l'esterno, prodotte anche con apparecchiature o strumenti musicali, di osservare i limiti stabiliti dal Regolamento comunale per le attività rumorose, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 12 febbraio 2007, e relative norme tecniche;

7) obbligo, per i titolari, gestori o responsabili degli esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, di provvedere alla rimozione giornaliera di rifiuti o materiali, anche non derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio risulti pulita l'area in dotazione e quella pubblica antistante il confine fino alla profondità di 4 (quattro) metri, ovvero fino alla metà della via in caso di locali presenti da ambedue i lati della strada, uno di fronte all'altro.

**B) a tutti, indistintamente, il divieto abbandonare in luogo pubblico, fuori dai cestini pubblici e nella zona sopra individuata, contenitori di bevande e cibi di qualsiasi genere.**

Salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza, indicati nel punto A numeri 1, 2, 3 e 4, è punita, ai sensi dell'articolo 50, comma 7-bis.1 del D. Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 (cinquecento) euro a 5.000 (cinquemila) euro. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689.

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del D.L. n.14 del 20 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.48 del 18 aprile 2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689 del 24 novembre 1981.

Salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo indicato nel punto A, numero 6, è punita ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento comunale per le attività rumorose, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 12 febbraio 2007. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689.

Salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo indicato nel punto A, numeri 5 e 7, nonché del divieto indicato nel punto B della presente ordinanza è punito, ai sensi dell'art.7 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



da 25 (venticinque) euro a 500 (cinquecento) euro. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689.

**E' fatto obbligo, ai sensi del comma 3, articolo 8, della Legge 25 agosto 1991 n.287, citato nella risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n.41920 del 07 febbraio 2017, di rendere noti al pubblico gli orari di apertura e chiusura, conformati alla presente ordinanza.**

Stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si è provveduto, preventivamente alla sua entrata in vigore, ad informare, circa i contenuti dell'atto medesimo, le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito internet del SUAP.

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché mediante inserimento nel sito internet del Comune di Sirolo e ne sarà data idonea diffusione tramite gli organi di informazione e con comunicazione alle associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa alla Prefettura-UTG di Ancona, nonché alla Polizia Locale, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Osimo, al Comando Stazione Carabinieri di Numana, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona.

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre ricorso al TAR delle Marche, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Sirolo.

Dalla Residenza Municipale, il 26 giugno 2026

IL SINDACO  
Filippo MOSCHELLA